

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

IN MODALITÀ TELEMATICA O MISTA

Articolo 1 – Regolamentazione delle sedute

1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento delle sedute della giunta comunale qualora le stesse avvengano in modalità mista o esclusivamente telematica, secondo quanto previsto dall'art. dell'articolo 51 bis della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.
2. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente provvedimento rimane fermo quanto previsto dallo statuto comunale e in particolare dagli artt. 38 e 39.

Articolo 2 – Convocazione delle sedute

1. Il ricorso alla modalità telematica o mista della seduta è disposto dal sindaco o, in caso di sua assenza, dal vicesindaco che ne dà congruo avviso - anche in via informale - a tutti i componenti, al segretario comunale e a eventuali persone non appartenenti al collegio ammesse a partecipare secondo quanto previsto dall'art. 39 dello statuto.
2. In caso di seduta telematica tutti i componenti, compreso il segretario comunale e gli eventuali soggetti terzi invitati a presenziare, possono partecipare alla seduta collegandosi tra loro in videoconferenza, anche da luoghi differenti dalla sede istituzionale del comune.
3. In caso di seduta in modalità mista i componenti riuniti in presenza si collegano dalla sede istituzionale del comune con i componenti collegati in modalità telematica, anche da luoghi differenti dalla sede istituzionale del comune.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento delle sedute

1. I componenti della giunta, il segretario comunale e gli altri eventuali soggetti invitati ad intervenire assicurano la disponibilità di un adeguato collegamento internet e della strumentazione informatica necessaria ad assicurare un collegamento audio-video bidirezionale.
2. Le sedute in modalità telematica o mista si svolgono con modalità tali da consentire la corretta e certa identificazione di tutti i partecipanti.
3. Le sedute avvengono, principalmente, mediante l'utilizzo di piattaforme utili allo scopo e idonee a garantire la riservatezza della seduta.
4. I componenti dell'organo dovranno comparire frontalmente davanti alla telecamera per permettere il loro riconoscimento.
5. Ai fini di cui al presente articolo è necessario che il collegamento audio-video:
 - a) garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) consenta al sindaco (o a chi presiede la seduta) e al segretario di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza;

- c) consenta a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in modo tale da garantire l'esercizio delle rispettive funzioni.
- 6. Prima dell'inizio della seduta verrà inviato ai partecipanti il link per accedere alla seduta.
- 7. All'orario di convocazione della seduta ciascun componente è tenuto a collegarsi alla piattaforma indicata attivando il proprio collegamento audio e video.
- 8. Il verbale di seduta riporta i nominativi dei componenti presenti ed assenti e indica i componenti collegati in modalità telematica. I componenti collegati in modalità telematica sono tenuti a comunicare espressamente al segretario la loro volontà di abbandonare la seduta.
- 9. Una volta eseguita l'identificazione visiva, qualora esigenze collegate alla stabilità della connessione lo richiedano e previa autorizzazione del sindaco (o di chi presiede la seduta), i componenti potranno sospendere la trasmissione della propria immagine video, mantenendo l'operatività del solo collegamento audio.
- 10. I componenti la giunta e gli eventuali terzi intervenuti possono intervenire chiedendo la parola al sindaco (o di chi presiede la seduta) mediante il supporto del sistema in utilizzo.
- 11. Qualora, per motivi tecnici, i componenti della giunta collegati in modalità telematica dovessero scollegarsi, la seduta prosegue, ferme restando le previsioni in materia di validità dell'adunanza e di verifica del numero legale secondo quanto stabilito dallo statuto comunale. I componenti impossibilitati a ricollegarsi sono considerati assenti giustificati.
- 12. La disconnessione del sindaco (o di chi presiede la seduta) e/o del segretario verbalizzante determina la sospensione della seduta.
- 13. Nel caso in cui sia fatto ricorso alla seduta di tipo misto la partecipazione dei componenti presenti in aula è disciplinata secondo le consuete modalità.
- 14. Il sindaco (o chi presiede la giunta), l'assessore delegato e il segretario comunale possono firmare digitalmente tutti gli atti e i documenti inerenti alla seduta anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale.

Articolo 4 – Modalità di votazione

- 1. Le votazioni avvengono in forma palese secondo quanto stabilito dall'art. 24 dello statuto vigente, mediante la piattaforma telematica in utilizzo.
- 2. Il sindaco (o di chi presiede la seduta) può sempre valutare di effettuare la votazione in forma palese mediante appello nominale.